REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 3

Quando l'imposta e' riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l'inattivita' completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad una intera giornata lavorativa, nonche' per la sospensione, in tutti i reparti di filatura della fabbrica, di un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidette inattivita'. La riduzione prevista nel comma precedente spetta altresi' quando uno o piu' filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, o quando un intero turno di lavoro, in uno o piu' reparti di filatura, venga ad essere soppresso per un periodo di tempo pure non inferiore a tre giorni. (1) Per fabbrica di filati si intende l'insieme dei reparti di filatura (uno o piu) compresi in uno stesso recinto di fabbrica. Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica - compreso nello stesso recinto nel quale siano installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, ha autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente articolo, il complesso dei filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati, il complesso dei selfacting dal complesso dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad alette). Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco. Ogni reparto deve essere distinto dall'altro con separazione ottenuta con elementi divisori di carattere stabile da approvarsi dall'Amministrazione finanziaria.

Versione in vigore dal 18 marzo 1952, non più in vigore dal 19 dicembre 1953 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Il D.l. 18 marzo 1952, n. 117, convertito senza modificazioni dalla L. 15 maggio 1952, n. 456 ha disposto (con l'art. 9) che"La riduzione proporzionale del canone prevista dal secondo comma dell'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per il caso che uno o piu' filatoi o macchine da filiera, rimangano inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, ove trattisi di fabbriche che lavorano continuativamente per 24 ore giornaliere puo' essere consentita anche se la inattivita' venga iniziata in qualsiasi ora della giornata lavorativa purche' l'interruzione della lavorazione abbia una durata non inferiore a 72 ore consecutive."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-dei-filati-delle-varie-fibre-tessili-naturali-ed/art-3/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it